



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**IMPOSTA DI REGISTRO E SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 19/06/2025, n. 4487/2025.

**Composizione**

Pres. Menditto - Rel. Di Lorenzo.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 191 CASO D'USO.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Registrazione in termine fisso ed in caso d'uso - Ricognizione di debito - Applicabilità dell'imposta in misura fissa solo in caso d'uso - Deposito in un procedimento monitorio - Esclusione

**Massima**

La scrittura privata non autenticata che abbia carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, per cui il deposito di tale documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che l'imposta di registro non fosse dovuta, neppure nella misura fissa, sul rilievo che la ricognizione di debito era stata depositata in un procedimento monitorio solo ai fini probatori).

**Rif. normativi**

D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 6

D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art. 22

**Rif. Giurisprudenziali**

Corte di cassazione SU n. 7682 del 16/3/2023 (CONF).

**Anno pubbl.**

2025.